

FICHE AMENDEMENT

Proposition d'amendement à l'Article : 29

Proposition d'amendement au protocole:

Déposée par Madame ou Monsieur : Gianfranco FINI – Francesco SPERONI

Qualité : - Membre - Suppléant

Articolo 29: Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione

1. L'Unione europea **stabilisce ed attua** ~~si impegna a condurre~~ una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo graduale della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull'individuazione ~~progressiva~~ delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello di convergenza delle azioni degli Stati membri in costante crescita.
2. Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione e fissa gli obiettivi della sua politica estera e di sicurezza comune. Il Consiglio dei ministri elabora tale politica secondo le modalità descritte nella Parte II della Costituzione.
3. Il Consiglio europeo e il Consiglio dei ministri adottano le decisioni necessarie.
4. La politica estera e di sicurezza comune è attuata dal ministro degli affari esteri dell'Unione e dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell'Unione.
5. Gli Stati membri si concertano in sede di Consiglio e di Consiglio europeo su qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per definire un approccio comune. Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno che potrebbe incidere sugli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede di Consiglio o di Consiglio europeo. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro azioni, che l'Unione possa affermare i suoi interessi e valori sulla scena internazionale. Gli Stati membri sono solidali tra loro.
6. Il Parlamento europeo è consultato sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune ed è tenuto al corrente della sua evoluzione.

7. In materia di politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio europeo e il Consiglio dei ministri adottano decisioni all'unanimità, salvo nei casi previsti nella Parte II della Costituzione. Essi si pronunciano su proposta di uno Stato membro o del ministro degli affari esteri dell'Unione da solo o congiuntamente con la Commissione.
8. Il Consiglio europeo può decidere all'unanimità che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli previsti nella Parte II della Costituzione.

Explication éventuelle :